



PROTOCOLLO DI INTESA

Tra

La **Lega Navale Italiana** (di seguito denominata LNI) con sede e domicilio in Roma, Via Guidubaldo del Monte n. 54 Codice Fiscale e Partita Iva n. 01078730585, agli effetti del presente atto rappresentato dal Presidente Nazionale Ammiraglio Donato MARZANO

e

il **Consiglio Nazionale Ingegneri** (di seguito denominato CNI), con sede e domicilio fiscale in Roma, Via XX Settembre, 5, Codice Fiscale e Partita Iva n. 80057570584, agli effetti del presente atto rappresentato dal Vice Presidente Vicario, Ing. Gianni Massa

di seguito "le Parti"

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 che, all'articolo 65, comma 1, assegna alla LNI, Ente di diritto pubblico non economico a base associativa e senza finalità di lucro a norma della legge 20 marzo 1975 n. 70, il compito di diffondere nella popolazione, quella giovanile in particolare, lo spirito marinaro, la conoscenza dei problemi marittimi, l'amore per il mare e l'impegno per la tutela dell'ambiente marino e delle acque interne;

PREMESSO CHE

- La LNI fondata a La Spezia nell'anno 1897, giusta art. 65 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 è ente di diritto pubblico non economico, a base associativa e senza finalità di lucro, avente lo scopo di diffondere nella popolazione, lo spirito marinaro, la conoscenza dei problemi marittimi, l'amore per il mare e l'impegno per la tutela dell'ambiente marino e delle acque interne. È sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per i profili di rispettiva competenza.
- è Ente preposto a servizi di pubblico interesse, a norma dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni;
- si ispira ai principi dell'associazionismo sanciti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, al fine di svolgere comunque attività di promozione e utilità sociale a norma dell'articolo 2 della stessa legge;
- promuove e sostiene la pratica del diporto e delle attività di navigazione, concorrendo all'insegnamento della cultura nautica ai sensi del Decreto Legislativo 18 luglio 2015 n. 171;



- opera di concerto con le amministrazioni pubbliche centrali e periferiche, con le Federazioni Sportive del C.O.N.I. e con le Leghe Navali Marittime Straniere;
- promuove iniziative di protezione ambientale, agli effetti della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni;
- promuove e sostiene le attività di monitoraggio dell'ambiente marino, costiero e delle acque dolci, per la tutela di specie marine in difficoltà, da svolgere presso le sedi distaccate della LNI con gli iscritti e la popolazione interessata;
- persegue con le Strutture Periferiche i propri fini istituzionali attraverso:
 - o la diffusione della cultura ambientale nell'elemento marino, lacuale e fluviale;
 - o la predisposizione e gestione di progetti didattico-culturali rivolti a beneficio di tutti i cittadini ed in particolare di giovani;
 - o la partecipazione a sostegno di iniziative istituzionali autorevoli, soprattutto se legate a tematiche di interesse generale e di dibattito nella società civile;
 - o la realizzazione e partecipazione annuale a convegni, seminari, mostre, ricerche e pubblicazioni importanti di tipo scientifico-divulgativo e didattico;
 - o la stesura di direttive rivolte ai Soci attivi delle Strutture Periferiche della LNI;
 - o la formazione didattica dei Soci volontari della LNI;
 - o lo sviluppo delle tematiche inerenti i cambiamenti climatici, lo sviluppo sostenibile, il diporto sostenibile, l'ecoturismo e la biodiversità.

- IL CNI è l'organismo nazionale di rappresentanza istituzionale degli interessi rilevanti della categoria professionale degli ingegneri. Il CNI (disciplinato nell'ordinamento giuridico italiano dalla Legge 1395/23, dal Regio Decreto 2537/25, dal Decreto Luogotenenziale 382/44 e dal DPR 169/2005), è ente di diritto pubblico vigilato dal Ministero della Giustizia.
- Tra i compiti istituzionali del CNI è ricompresa l'espressione di pareri, su richiesta del Ministero della Giustizia, in merito a proposte di legge e regolamenti riguardanti la professione e la funzione di referente del Governo in materia professionale.
- Il CNI svolge un ruolo di primaria importanza nel promuovere, sviluppare e potenziare il ruolo dell'ingegnere al fine di accrescere la sua incidenza nella società in cui opera ed è impegnato nel perseguire obiettivi di crescita della professione a servizio della collettività e di un sempre maggiore riconoscimento, da parte delle forze politiche e sociali, del ruolo motore dell'ingegnere nei processi d'evoluzione e cambiamento.
- Il CNI, nel 1999 ha attivato un proprio Centro Studi che nel 2016 è confluito come Dipartimento, nella Fondazione CNI, con il compito di essere supporto propositivo, progettuale ed operativo all'avviamento di iniziative destinate allo sviluppo degli indirizzi del CNI, agli Ordini provinciali, agli iscritti.
- la Fondazione CNI è un organismo di diritto pubblico interamente partecipato e controllato dal Consiglio Nazionale Ingegneri, che persegue finalità di utilità ed interesse pubblico, tutte riconducibili alla valorizzazione della professione di ingegnere, così come delineata dall'ordinamento professionale. Essa promuove, gestisce ed organizza le attività di supporto e di servizio al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, tra cui l'individuazione e l'attuazione di tutte



- quelle iniziative idonee a migliorare, implementare e diffondere il patrimonio culturale e di conoscenze rappresentati dall'ingegneria, in tutti i suoi ambiti applicativi, e dagli ingegneri;
- Il CNI, per il tramite della sua Fondazione, intende diffondere presso tutti gli Ordini Provinciali il progetto *IngegneriAMOCi – Il vento delle idee* con obiettivo principe della promozione delle pari opportunità, dell'uguaglianza, dentro e fuori la pratica sportiva, e più in generale la sensibilizzazione verso la difesa del diritto allo sport per coloro che hanno diverse abilità all'interno della categoria degli Ingegneri, promuovendo il concetto di uguaglianza, di sano agonismo, di vela per tutti, abbattendo le barriere e consentendo la competizione alla pari tra persone con disabilità e persone normodotate, espressione massima di inclusione, strumento di partecipazione e aggregazione sociale nonché di benessere psico-fisico;
 - tale progetto, da declinare da parte di ciascun Ordine Territoriale secondo le esigenze, le specificità e le strutture esistenti del territorio, rappresenta l'abbattimento delle barriere, fisiche e mentali, attraverso il mare che realizza il desiderio di libertà di quelle persone che per sfortunati eventi non siano più libere di muoversi e interagire in totale autonomia;

ATTESO CHE

- l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (oggi ANAC) con Determinazione n. 7 del 21/10/2010, ha stabilito che le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, unicamente nei casi in cui risultino soddisfatti i seguenti criteri: lo scopo del partenariato deve consistere nell'esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori; l'accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato; gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell'accordo possono essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi;
- l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'articolo 133, lett. a), n. 2) del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, stabilisce che le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;

VERIFICATO CHE

Entrambe le Parti hanno condiviso le medesime finalità e svolgono entrambe attività mirate a:

- favorire la tutela dell'ambiente marino e delle acque interne;
- promuovere, incoraggiare e sostenere la pratica del diporto e delle attività nautiche in modo solidale ed inclusivo, sviluppando iniziative culturali, naturalistiche, sportive e didattiche che costituiscono il principale momento di aggregazione tra i giovani;
- promuovere la partecipazione sociale all'elaborazione e soluzione dei problemi marinari locali, privilegiando quelli dell'ambiente marino e dell'ecologia in generale;



- attività conoscitiva, di monitoraggio e valutazione, nonché di informazione, divulgazione, educazione e formazione in materia ambientale, con riferimento in particolare a tutte le attività di progettazione e realizzazione di infrastrutture sostenibili in ambito navale, intese anche come luogo di confine tra mare e terra;
- le predette attività rientrano appieno nelle pubbliche finalità affidate dal Legislatore ad entrambe le Parti e che le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di formazione ed informazione per la tutela dell'ambiente e l'acquisizione di dati ed informazioni utili per colmare gap conoscitivi nonché per educare i cittadini, appassionati di mare, verso l'assunzione di modalità di fruizione sostenibili dell'ambiente marino e delle infrastrutture sostenibili in ambito navale;

le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente e dall' ANAC, intendono, pertanto, realizzare congiuntamente le attività oggetto del presente Protocollo.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente.

Articolo 2 – Oggetto

La presente Convenzione è finalizzata a favorire la collaborazione tra CNI e LNI per il raggiungimento di finalità di comune interesse ed il sostegno delle reciproche iniziative nei seguenti campi:

- l'adozione di una strategia condivisa per l'attuazione delle azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Missione MC5C in ambito di Inclusione e coesione sociale attraverso le iniziative culturali, naturalistiche, sportive e didattiche che costituiscono il principale momento di aggregazione tra i giovani;
- sinergia per un impiego efficace ed efficiente delle risorse nell'ambito delle rispettive competenze finalizzato al superamento delle criticità di natura tecnica presenti nelle infrastrutture anche attraverso l'interlocuzione con i preposti Enti Ministeriali;
- collaborazione nell'organizzazione di eventi di competizione parasailig in seno ai Campionati nazionali degli Ingegneri che si tengono annualmente, nonché di eventi zionali di promozione dello sport e di abbattimento delle barriere architettoniche e di natura sociale da realizzare in collaborazione con gli Ordini Territoriali;

Articolo 3 – Compiti delle parti

Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente Protocollo, a concordare con l'altra, le attività da sviluppare e svolgere ed a favorire lo svolgimento di eventi congiunti. A tale scopo saranno redatte delle convenzioni operative tra gli Ordini Territoriali e le Strutture Periferiche approvate dai competenti organi di entrambe, contenenti le modalità esecutive, i contributi delle singole parti e l'eventuale individuazione e suddivisione delle responsabilità.



In particolare, su base di non interferenza con le attività prioritarie e i compiti istituzionali, la L.N.I. si impegna a mettere a disposizione le proprie strutture e professionalità, nonché informazioni di specifico interesse per la formulazione di proposte di progetto congiunte e per la realizzazione delle relative attività.

Il CNI, attraverso la propria Fondazione e con la collaborazione dei Consigli territoriali, metterà a disposizione le proprie competenze per individuare le criticità presenti nelle infrastrutture portuali, spiagge e zone limitrofe di accesso, redigere documenti da sottoporre agli Enti Ministeriali preposti all'emanazione delle normative di settore per il superamento delle stesse e/o per l'implementazione o adeguamento delle normative desuete o carenti. Il CNI, per il tramite della sua Fondazione, inoltre si impegna a fornire la propria collaborazione alla LNI su tutte le problematiche di competenza tecnica ingegneristica.

Articolo 4 – Spese

Le Parti convengono che la presente convenzione sia svolta a titolo gratuito e che il progetto sia autofinanziato nell'ambito delle attività istituzionali del CNI e delle attività di volontariato della LNI. Ciascuna Parte sosterrà le spese, comprese quelle di viaggio/trasferta, per il proprio personale coinvolto nello svolgimento della collaborazione prevista dalla presente Convenzione.

Articolo 5 – Regole di comportamento presso la sede dell'altra Parte

Il personale di ciascuna delle Parti, che eventualmente si dovesse recare presso la sede dell'altra Parte per lo svolgimento delle citate attività, sarà tenuto ad uniformarsi alle norme comportamentali, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante, nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso, anche con riguardo al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. In particolare, lo stesso personale potrà essere edotto, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti ivi vigenti e potrà essere chiamato a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per motivi di organizzazione interna, di dovere effettuare e dovrà scrupolosamente attenersi.

Articolo 6 – Attività mediatica

Ogni attività mediatica, di comunicazione, diffusione o promozione di notizie aventi ad oggetto il presente Protocollo, ovvero connesse e/o conseguenti all'esecuzione dello stesso, prima di essere effettuata, dovrà essere concordata tra le Parti. Tali attività saranno volte, in particolare, a favorire reciprocamente la promozione dell'immagine e dell'impegno profuso dalle Parti, in aderenza ai rispettivi programmi di comunicazione. A tal fine le Parti s'impegnano a designare e comunicare alla controparte i nomi dei propri referenti per le attività di comunicazione. Le Parti, inoltre, esprimono il proprio assenso alla divulgazione del presente Protocollo attraverso i canali di comunicazione istituzionale.

Articolo 7 – Responsabilità civile

Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni, salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra Parte. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.



Articolo 8 – Copertura assicurativa

Ciascun Ente provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù del presente Protocollo, potrà essere chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. È in ogni caso esclusa ogni previsione di copertura assicurativa da parte dei contraenti per eventuali danni e/o infortuni a terzi derivanti dalle condotte colpose dei propri dipendenti.

Articolo 9 – Riservatezza

Le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati dell'attività, oggetto del presente Protocollo, di cui siano venuti in qualsiasi modo a conoscenza.

Articolo 10 – Trattamento dei dati

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Protocollo, vengano trattati esclusivamente per le finalità del Protocollo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i rispettivi fini istituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e successivi decreti di adeguamento della normativa nazionale. Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Articolo 11 – Salvaguardia dei compiti istituzionali

Le Parti forniscono le prestazioni di cui al presente Protocollo in conformità delle leggi e delle normative vigenti e sulla base delle procedure, delle informazioni tecniche fornite dall'altra Parte e/o, se istituito, sulla base delle indicazioni del Comitato Tecnico – Scientifico di cui all'art. 13, impiegando le strutture, le attrezzature ed il personale necessari, compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali che rivestono comunque carattere di priorità. Qualora l'attività derivante dal presente Protocollo possa, anche solo potenzialmente, comportare occasione di impegno non compatibile con i compiti istituzionali o le risorse finanziarie delle Parti contraenti, le medesime si riservano il diritto di recedere, per giusta causa, dandone comunicazione a mezzo PEC. Le indicazioni di cui al presente articolo sono da ritenersi valide anche per gli eventuali Accordi attuativi discendenti.

Articolo 12 – Referenti per l'attuazione del Protocollo

La corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Protocollo sarà assicurata da un Referente nominato da ciascuna Parte.

Il Referente del Protocollo per CNI è individuato nella persona del Direttore generale della Fondazione CNI, dott. Massimiliano Pittau.



Il Referente del Protocollo per LNI è individuato nel Presidente pro tempore o da Suo delegato.

Articolo 13 – Comitato Tecnico – Scientifico

Le Parti convengono di procedere all'istituzione di un Comitato Tecnico – Scientifico composto da 4 membri, di cui due nominati da L.N.I. e due nominati da CNI, coadiuvato da eventuali ulteriori collaboratori in caso di tematiche di interesse specifico.

Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno per discutere e definire le attività disciplinate dal presente Protocollo ed eventuali ulteriori attività che ad esso possono essere ricondotte così come eventuali varianti allo stesso che si dovessero rendere necessarie, stilando un programma di massima delle attività da compiere nel corso dell'anno.

Il Comitato viene convocato su richiesta di una della Parti, sentito il parere dei Referenti, che concorderanno la data e i temi da trattare indicando, di volta in volta, i membri che ne faranno parte in base agli argomenti da affrontare. Il Comitato Tecnico – Scientifico è istituito anche al fine di promuovere e controllare l'attuazione del Protocollo, altresì mediante l'attivazione di appositi Tavoli tecnici. Esso riveste carattere tecnico ad elevata specializzazione e non comporta oneri diversi dal mero rimborso spese a carico rispettivamente di ciascun Ente.

Articolo 14 – Durata e recesso

Il presente Protocollo ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso, ed è rinnovabile in seguito a Protocollo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa valutazione degli organi competenti di ciascuna parte.

Entrambe le Parti si riservano comunque, per sopravvenute necessità istituzionali, di recedere unilateralmente dandone conoscenza all'altra Parte con preavviso scritto di almeno 30 giorni.

È fatta salva la conclusione delle attività in essere al momento della conclusione o del recesso.

Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito degli Atti esecutivi di cui all'art. 4 dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso Protocollo scritto tra le Parti.

Articolo 15 – Modifiche al Protocollo

Le Parti potranno apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche al Protocollo per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse, ferme restando le disposizioni di cui al precedente articolo 4.

Articolo 16 – Divieto di cessione

Il presente Protocollo non potrà essere ceduto né totalmente né parzialmente a pena di nullità.

Articolo 17 – Risoluzione

Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto del presente Protocollo, lo stesso potrà essere risolto su iniziativa di ciascuna delle



Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da esso derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto.

Articolo 18 – Oneri finanziari e Costi

Dall'esecuzione del presente Protocollo non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio della L.N.I. e di CNI, per gli esercizi finanziari di riferimento. Le Parti sosterranno, ciascuna per quanto di pertinenza, i relativi oneri, nell'ambito delle risorse organizzative, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e nel rispetto del principio di equità economica e di pariteticità delle prestazioni.

Articolo 19 – Legge applicabile e Foro competente

Il presente Protocollo è disciplinato e regolato dalle Leggi dello Stato Italiano. Per qualunque controversia, diretta o indiretta, che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del presente Protocollo, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Articolo 20 – Registrazione ed eventuali oneri fiscali

Il presente Protocollo è firmato digitalmente dalle Parti secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 2bis, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso a cura della Parte interessata, secondo la normativa che la riguarda. L'imposta di bollo viene assolta in modalità virtuale, per la quota di propria spettanza, dalla Lega Navale Italiana e dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Letto approvato e sottoscritto.

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

Vice Presidente Vicario
(Ing. Gianni Massa)

LEGA NAVALE ITALIANA

Presidente Nazionale
(Ammiraglio Donato Marzano)